



Rassegna Stampa

giovedì 19 luglio 2018

Le novità sulla previdenza integrativa del dlgs n. 88/2018 per i lavoratori europei

La mobilità accelera la pensione

Requisito contributivo minimo ridotto da 5 a 3 anni

DI DANIELE CIRIOLI

Matura prima il diritto alla pensione integrativa chi perde il lavoro e si sposta in uno stato Ue per trovare una nuova occupazione. Il minimo di contributi richiesto (in aggiunta all'età per la pensione pubblica), infatti, è ridotto da cinque a tre anni. A stabilirlo, tra l'altro, è il dlgs n. 88/2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 161/2018, che dà attuazione alla direttiva n. 2014/50/Ue.

La direttiva Ue

La direttiva contiene norme per l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra stati dell'Ue, mediante riduzione degli ostacoli creati dalle regole dei regimi pensionistici integrativi. La direttiva andava recepita entro il 21 maggio. Il dlgs n. 88/2018 è in vigore dal 14 luglio e ha recepito solo quanto previsto agli artt. 4, paragrafo 1, 5 e 6 della direttiva poiché le altre norme già risultavano disciplinate.

La pensione arriva prima.

Una prima novità riguarda i requisiti per la maturazione del diritto alla rendita a carico del fondo pensione (cioè alla pensione integrativa). Tale diritto si matura allo stesso momento di maturazione dell'età di accesso alla pensione del regime obbligatorio (età per la pensione di vecchiaia, oggi pari a 66 anni e 7 mesi) in pre-

senza di almeno cinque anni di partecipazione (cioè contribuzione) al fondo pensione. Questa la novità in vigore dal 14 luglio: il predetto termine (di cinque anni) è ridotto a tre anni nell'ipotesi di lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione integrativa e che si sposta tra stati dell'Ue.

Il fermo per mobilità

La seconda novità riguarda le disposizioni relative ai requisiti d'iscrizione ai fondi pensione, alla portabilità in altro fondo pensione (delle posizioni individuali) e al riscatto. La normativa prevede che, se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione, va previsto:

a) il trasferimento ad altro fondo pensione al quale il lavoratore acceda per la nuova attività;

b) il riscatto parziale, in misura del 50%, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso del datore di lavoro a mobilità o cassa integrazione guadagni;

c) il riscatto totale nei casi d'invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione per più di 48 mesi.

A tali previsioni dal 14 luglio s'è aggiunta la quarta: mantenimento della posizione

individuale in gestione presso il fondo pensione anche in assenza di ulteriori contributi. Quest'opzione trova automa-

tica applicazione in assenza di altra scelta del lavoratore e fatta salva l'ipotesi del valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di 453 euro (pari a una mensilità dell'assegno sociale); in quest'ultimo caso, il fondo pensione informa l'iscritto della facoltà di esercitare il trasferimento a un altro fondo pensione ovvero di richiedere il riscatto.

Compiti della Covip.

La Covip, tra i suoi compiti, è tenuta a dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di fondi pensione, per tutelare l'adesione consapevole e garantire il diritto alla portabilità avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi. A ciò si aggiunge, dal 14 luglio, l'obbligo per la Covip di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni sulle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui diritti pensionistici (requisiti ecc.).

Le novità

Ridotto da cinque a tre anni il minimo di contributi per il diritto alla pensione integrativa

Previsto il mantenimento della posizione individuale maturata presso il fondo pensione, anche in assenza di contribuzione

Introdotti nuovi obblighi d'informazione a favore dei lavoratori



Peso:41%

L'aggiornamento in base ai dati Istat

Il tfr di giugno a quota 1,56%

DI BRUNO TONIOLATTI*

Agiugno il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 1,566024 (vedi colonna incr. mese).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 102,0.

Tramite i dati resi noti ieri dall'Istituto di statistica è possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82.

Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di

rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dal codice civile (art. 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rival. 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival 1,5%).

Esempio di calcolo tfr.

Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro il 31 giugno 2018. La sua situazione è:

- tfr maturato al 31.12.17 euro 25.000
- imponibile

previdenziale anno 2018 euro 8.200

- tfr maturato nel 2017 euro 607,41

Pertanto la sua liquidazione, al lordo delle imposte sarà:

- tfr maturato al 31.12.17 euro 25.000 +
 - rivalutazione (1,292656% di 25.000) euro 391,51+
 - tfr maturato nel 2018 euro 607,41 +
 - ritenuta previdenziale (0,50% su 7.000) euro 41,00 -
 - totale euro 25957,91
- * studio associato Paoli

Tutti gli indici dal 1986 a oggi

Anno	Mese	Indice	Incr.	Rival. 75%	Rival. 1,5%	incr. Mese	Montante ind. Dirig.	Montante base comp.
Anno 1986 (1985 = 100,0)	dicembre	108,0	4,5	3.260870	1,5	4.760870	1.04760870	1.46147678
Anno 1987	dicembre	113,5	5,5	3.819444	1,5	5.319444	1.05319444	1.54975116
Anno 1988	dicembre	119,7	6,2	4.096916	1,5	5.596916	1.05596916	1.63648943
Anno 1989	dicembre	127,5	7,8	4.887218	1,5	6.387218	1.06372180	1.74101558
Anno 1990 (1989 = 100,0)	dicembre	109,2	6,5	4.746835	1,5	6.246895	1.06246835	1.96198674
Anno 1991	dicembre	115,8	6,6	4.532967	1,5	6.032967	1.6032967	1.96137020
<i>L'indice di dicembre 1991, depurato dal mese di febbraio dall'incidenza relativa ai tabacchi lavorati, si modifica in 115,69587</i>								
Anno 1992	dicembre	121,2	5,5	3.568060	1,500	5.068060	1.05068060	2.06077361
Anno 1993 (1992 = 100,0)	dicembre	106,0	4,1	2.9913350	1,500	4.491335	1.04491335	2.15400883
Anno 1994	dicembre	110,3	4,3	3.0424528	1,5	4.542452	1.0454245	2.25185373
Anno 1995	dicembre	116,7	6,4	4.3517679	1,5	5.851767	1.0585176	2.38362700
Anno 1996 (1995 = 100,0)	dicembre	104,9	2,6	1.9221744	1,5	3.422174	1.0342217	2.46519887
Anno 1997	dicembre	106,5	1,6	1.1439466	1,5	2.643946	1.0264394	2.53037754
Anno 1998	dicembre	108,1	1,6	1.1267605	1,5	2.626760	1.0262676	2.59684394
Anno 1999	dicembre	110,4	2,3	1.5957447	1,5	3.095745	1.0309574	2.67723463
Anno 2000	dicembre	113,4	3	2.0380435	1,5	3.538043	1.0353804	2.11195570
Anno 2001	dicembre	116,0	2,6	1.7195767	1,5	3.219577	1.0321958	2.86120094
Anno 2002	dicembre	119,1	3,1	2.0043103	1,5	3.504310	1.0350431	2.96146630
Anno 2003	dicembre	121,8	2,7	1.7002519	1,5	3.200252	1.0320052	3.05624608
Anno 2004	dicembre	123,9	2,1	1.2931034	1,5	2.793103	1.0279310	3.14160464
Anno 2005	dicembre	126,3	2,4	1.4527845	1,5	2.952785	1.0295278	3.23436945
Anno 2006	dicembre	128,4	2,1	1.2470309	1,5	2.747031	1.0274703	3.32321858
Anno 2007	dicembre	131,8	3,4	1.9859813	1,5	3.485981	1.0348598	3.42520567
Anno 2008	dicembre	134,5	2,7	1.5364188	1,500	3.036419	1.0303642	3.54349239
Anno 2009	dicembre	135,8	1,3	0.724907	1,500	2.224907	1.0222491	3.62233180
Anno 2010	dicembre	138,4	2,6	1.435935	1,500	2.935935	1.0293594	3.72868111
Anno 2011	dicembre	104,0	3,3	2.380058	1,500	3.880058	1.0388006	3.87335610
Anno 2012	dicembre	106,5	2,5	1.802885	1,500	3.302885	1.0330288	4.00128858
Anno 2013	dicembre	107,1	0,6	0.422535	1,500	1.922535	1.0192254	4.07821475
Anno 2014	dicembre	107,0	0,0	0.000000	1,500	1.500000	1.0150000	4.13938797
Anno 2015	dicembre	107,0	0,0	0.000000	1,500	1.500000	1.0150000	4.20147879
Anno 2016	dicembre	00,3	0,3	0.295303	1,500	1.795303	1.0179530	4.27690807
Anno 2017	dicembre	101,1	0,8	0.598205	1,500	2.098205	1.0209821	4.36664642
Anno 2018	gennaio	101,5	0,4	0.296736	0,125	0.421736	1.0042174	4.38506214
	febbraio	101,5	0,4	0.296736	0,250	0.546736	1.0054674	4.39052044
	marzo	101,7	0,6	0.445104	0,375	0.820104	1.0082010	4.40245746
	aprile	101,7	0,6	0.445104	0,500	0.945104	1.0094510	4.40791516
	maggio	102,0	0,9	0.667656	0,625	1.292656	1.0129266	4.42309213
giugno	102,2	1,1	0.816024	0,750	1.566024	1.0156602	4.43502914	



Peso:45%

GIG ECONOMY**Nel contratto della logistica debuttano i «raider»**

Da ieri i «rider» (ciclofattorini) hanno il loro riconoscimento contrattuale peraltro già previsto, ma solo adesso articolato, nel contratto nazionale di lavoro della Logistica, Trasporti Merci e Spedizioni. Ne danno notizia congiuntamente organizzazioni sindacali e aziende del settore. *a pagina 8*

Gig economy, ai rider il contratto logistica con lavoro subordinato

Cristina Casadei

Il ranking reputazionale e l'algoritmo non potranno più essere il criterio che guida l'organizzazione dei turni. Nel rapporto di lavoro, per i rider arrivano contratto di lavoro subordinato, tutele e regole per il rispetto della loro privacy. Nelle maglie delle carte dei comuni, come quella di Bologna, delle leggi regionali, come quella del Lazio, dei tavoli ministeriali, come quello al ministero del Lavoro, a dire l'ultima nel mondo dei rider e delle piattaforme di consegna a domicilio, è un classico contratto di lavoro, quello di Logistica, trasporti merci e spedizioni. Con il verbale siglato ieri da Confetra, Feddit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato Trasporti e Fita-Cna e da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, viene disciplinata la figura del rider, introdotta dal contratto del 3 dicembre del 2017. Dopo che nel contratto precedente era stata introdotta la figura del driver ossia colui che fa consegne a domicilio con furgoncini e piccoli mezzi. A differenza della giungla del passato, oggi, come spiega Giulia

Guida della Filt Cgil, la figura del driver è tutelata e contrattualizzata e l'obiettivo è arrivare a una situazione analoga anche per i riders. Insomma, prima fu il driver, adesso è il rider, il contratto c'è, l'articolato è stato scritto e basta solo applicarlo. «La contrattazione si conferma determinante per risolvere le sfide del lavoro, anche quelle nuove poste dalla gig economy», dice Maurizio Diamante della Fit-Cisl. «Con questo contratto si sancisce che i rider sono lavoratori subordinati e non autonomi, come erroneamente indicato da alcuni tribunali», aggiunge Claudio Tarlazzi della Uiltrasporti.

Innanzitutto si prevede che ai riders siano applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali secondo la legge e il contratto della Logistica, comprese la sanità integrativa e la bilateralità. Per l'inquadramento, questi lavoratori rientrano nell'area C e da un calcolo della Filt Cgil, secondo il parametri fissato, e cioè il 110, mediamente la retribuzione base è di 867 euro lordi mensili, che diventerebbero 1.460,

aggiungendo tutti gli istituti. L'orario ordinario di lavoro è 39 ore settimanali, distribuibile fino a 6 giorni a settimana e conguagliabile in 4 settimane. La durata massima dell'orario non può essere superiore alle 48 ore. Vengono inoltre previsti part time, apprendistato, dispositivi di protezione (caschetti, indumenti ad alta visibilità, guanti, luci di segnalazione), assicurazione contro terzi a carico dell'azienda, contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla privacy.

ACCORDI

Paga base di 867 euro al mese oltre gli istituti Stop algoritmi per i turni



Peso: 1-1%, 8-9%